



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 83
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

RICORSO N. 8410/2020 R.G. PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO CONTRO IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA: RESISTENZA IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE DEL COMUNE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - SEDE DI MILANO.

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di febbraio (16-02-2021), alle ore 10:50 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CIAGHI SERENA - Vice segretario generale

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 278 dell'ordine del giorno.

Relazione.

In data 21.10.2020 (ns. prot. n. 34769 di data 22.10.2020) è stato notificato al Comune di Riva del Garda il ricorso n. 8410/2020 R.G. promosso nei confronti dell'ente avanti al Tribunale di Milano.

Dalla relazione del Dirigente dell'Area delle Opere Pubbliche di data 27.01.2021 (prot. 3492 di data 28.01.2021), nella quale viene effettuata una prima analisi dei motivi del ricorso, emerge l'opportunità di resistere in giudizio nel predetto ricorso a tutela delle ragioni e degli interessi dell'Amministrazione comunale, avvalendosi dell'assistenza di un legale cui affidare la rappresentanza in giudizio e difesa legale della stessa.

Considerato che:

- al predetto incarico di difesa legale non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'ente personale con la qualifica professionale di avvocato;
- l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116 prevede testualmente che *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”*;
- con nota prot. 3626 di data 29.01.2021 è stata richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Milano la disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio;
- con nota prot. 5196 di data 10.02.2021 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Milano ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio;

si propone di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Milano della difesa e rappresentanza del Comune di Riva del Garda nel ricorso pendente sub n. 8410/2020 R.G. avanti al Tribunale di Milano, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la relazione di data 27.01.2021 (prot. 3492 di data 28.01.2021) del Dirigente dell'Area delle Opere Pubbliche, dalla quale emerge l'opportunità di resistere nel ricorso in oggetto.

Ritenuto opportuno, alla luce della precitata relazione, resistere nel ricorso n. 8410/2020 R.G. avanti al Tribunale di Milano al fine di tutelare le ragioni dell'Amministrazione, incaricando l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Milano della difesa e rappresentanza del Comune nel giudizio in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori.

Visto l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116, che prevede testualmente che *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”*.

Vista la nota prot. 5196 di data 10.02.2021 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Milano ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 1159 dd. 25.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2020 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., assumendo la presente deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio qualora si rendesse necessaria l'assunzione di determinazione di spesa, come da precitata deliberazione n. 1159.

Su invito del Sindaco – SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Sindaco pro tempore del Comune di Riva del Garda dott.ssa Cristina Santi a resistere nel ricorso n. 8410/2020 R.G. promosso nei confronti del Comune di Riva del Garda avanti al Tribunale di Milano, di cui in premessa;
2. di affidare la rappresentanza e difesa legale del Comune di Riva del Garda nel ricorso di cui ad 1. all'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – SEDE DI MILANO**, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato ai sensi di legge, compresa la facoltà di proporre anche tutte le domande e/o le eccezioni riconvenzionali che appariranno utili e/o di giustizia, la facoltà di nominare sostituti e domiciliatari, il potere di disporre, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare alle domande e agli atti, accettare altrui rinunce alle domande e agli atti, chiamare in causa terzi, nonché ogni altro potere comunque concesso dalla legge al difensore;

3. di autorizzare il Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicesindaco, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla difesa e rappresentanza legale dell'ente;
4. di demandare al Responsabile del Servizio di Bilancio "Segreteria Generale, Personale e Organizzazione" l'assunzione di eventuali spese relative all'applicazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare le informazioni relative al presente atto sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo le modalità previste nel vigente PTPCT;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di procedere alla costituzione in giudizio del Comune nei termini di legge.

sc.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Ciaghi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.